



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori VALENTINO e MUGNAI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2008

Modifica degli articoli 104 e 105 della Costituzione in materia di composizione del Consiglio superiore della magistratura nonché di istituzione della Corte di giustizia disciplinare della magistratura

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge costituzionale mira ad una modifica sostanziale degli articoli 104 e 105 della Costituzione che regolano rispettivamente il principio di autonomia ed indipendenza della magistratura ed il principio dell'autogoverno dei giudici: un intervento su ruolo e funzioni dell'organo costituzionale in forza del quale non sarà più il Consiglio superiore della magistratura (CSM) l'organo deputato a designare il proprio vice-presidente, bensì il Parlamento che vi provvederà all'atto dell'elezione dei membri laici.

Il presente disegno di legge costituzionale inibisce, inoltre, ai componenti del CSM la possibilità di poter ricoprire tale ruolo una volta concluso il loro mandato.

Ciò che rappresenta, però, una novità è l'introduzione, nel nuovo articolo 104 della Costituzione, della Corte di giustizia disciplinare della magistratura. Organo, questo, del tutto indipendente dal CSM, i cui componenti sono designati per due terzi dal Parlamento in seduta comune, mentre un terzo viene eletto fra tutti i giudici ordinari.

L'articolo 105 specifica le attribuzioni dei due nuovi organismi e sottolinea come i compiti di natura amministrativa siano attribuiti in via esclusiva al CSM mentre i profili disciplinari apparterranno alla competenza della Corte di giustizia disciplinare della magistratura che provvederà con decisioni non impugnabili.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**Art. 1.**

1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Parlamento in seduta comune designa altresì tra i componenti che ha eletto quello che svolgerà le funzioni di vice presidente del Consiglio superiore della magistratura.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni, non sono rieleggibili e non possono essere eletti giudici della Corte di giustizia disciplinare della magistratura, anche successivamente alla cessazione dalla carica.

I membri elettivi non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

La Corte di giustizia disciplinare della magistratura è presieduta dal Presidente della Repubblica.

La Corte di giustizia disciplinare della magistratura è composta di quattordici giudici eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari, in collegi uninominali con sistema elettorale maggioritario e preferenza unica, e per

due terzi dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo venti anni di esercizio.

La Corte di giustizia disciplinare della magistratura elegge tra i suoi componenti un vice presidente che rimane in carica per quattro anni, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

I giudici della Corte di giustizia disciplinare della magistratura sono nominati per otto anni, non sono rieleggibili e non possono essere eletti componenti del Consiglio superiore della magistratura, anche successivamente alla cessazione dalla carica.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

Art. 2.

1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei magistrati.

Spettano alla Corte di giustizia disciplinare della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Tali provvedimenti non sono impugnabili».